

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../527198/2006

OGGETTO: COMUNE DI CARMAGNOLA - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – (DELIBERAZIONE C.C. N. 86 DEL 29/09/2006) - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Carmagnola, con deliberazione del C.C. n. 86 del 29/09/2006, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 13/11/2006 (*prat. n. 138/2006*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 86 del 29/09/2006 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone di uniformare la sezione stradale di via Magone, perimetrando parte dell'area interessata all'ampliamento stradale e individuando un nuovo sub-comparto 1.c.1.1, assoggettato a specifiche prescrizioni; in particolare, si consente la realizzazione di attività commerciali con superfici di vendita inferiori a 250 mq (di vicinato);

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Carmagnola con deliberazione C.C. n. 86 del 29/09/2006, le seguenti osservazioni:
 - a) il progetto preliminare inerente la sistemazione e l'ampliamento di via Magone è stato oggetto di una precedente Variante Parziale adottata con Deliberazione di C.C. n. 76 del 01/07/2005, non revocata, per la quale si esplicano gli effetti di salvaguardia di cui all'art. 58 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i.. Considerato che la Variante in oggetto è difforme dalla precedente e che non possono coesistere due progetti con contenuti diversi sullo stesso ambito, si suggerisce, in fase d'approvazione del progetto definitivo, di revocare la precedente Proposta;
 - b) la Variante non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli Atti urbanistici; infatti, come riportato in "*Procedure e Atti*", della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 05/08/1998: "*Le Varianti parziali..... sono atti amministrativi definitivi, formati ed approvati in autonomia dalle Amministrazioni Comunali: non è previsto alcun controllo amministrativo successivo da parte di altri enti e non vi sarà più quindi la possibilità di far emergere, in un secondo tempo e prima dell'approvazione, vizi di forma o di contenuto.....Nelle deliberazioni di approvazione devono essere sempre ampiamente motivate le scelte effettuate....*".
In particolare, nell'Atto Deliberativo non vengono citate le cause che hanno condotto alla riadozione del progetto preliminare.
Al fine di comprendere in modo inequivoco il contenuto e le finalità della Variante stessa, si suggerisce, congiuntamente a quanto citato nel precedente punto, d'integrare l'Atto di approvazione del progetto definitivo con le motivazioni delle scelte effettuate;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Carmagnola la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....